



Decisione n. [REDACTED] del 19 settembre 2024

## ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto da:

Dott. [REDACTED] – Presidente  
Prof.ssa [REDACTED] – Componente  
Prof. Avv. [REDACTED] – Componente supplente  
Prof. Avv. [REDACTED] – Componente  
Prof. [REDACTED] – Componente

Relatore: Prof. Avv. [REDACTED]

nella seduta del 16 settembre 2024, in relazione al ricorso n. 10919, presentato dal Sig. [REDACTED] (di seguito anche: il Ricorrente) nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] (d'ora in poi anche: l'Intermediario), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

### FATTO

1. La controversia sottoposta alla decisione dell'Arbitro concerne il tema del non corretto adempimento da parte dell'Intermediario degli obblighi inerenti alla prestazione di servizi di investimento, in particolare sotto il profilo dell'inosservanza degli obblighi informativi, e del mancato rispetto delle regole in materia di valutazione di adeguatezza e di appropriatezza.
2. Il Ricorrente, premesso di agire in proprio e in qualità di erede del padre, rappresenta che il 20.2.2014 veniva posta in essere, tramite una Banca poi incorporata dall'Intermediario qui convenuto, obbligazioni subordinate MPS che,

per effetto del d.l. n. 237 del 2016, in data 1.8.2017, sono state oggetto di conversione forzata in n. 5780 azioni dello stesso emittente.

Riguardo a tale investimento, il Ricorrente lamenta di avere subito una perdita di € 37.942,22 e contesta all'Intermediario:

- la violazione degli obblighi informativi, sia originari che *on going*;
- che sia il *de cuius* che egli stesso, non essendo esperti in materia di investimenti, si erano affidati ai consigli ed ai suggerimenti in ambito finanziario dell'Intermediario. Tuttavia, l'esecuzione degli strumenti oggetto di ricorso è avvenuta in totale assenza di un contratto per la prestazione dei servizi di investimento;
- che manca una profilatura Mifid sia del Ricorrente, sia del *de cuius*;
- che l'Intermediario non ha fornito alcuna valutazione di adeguatezza o di appropriatezza. L'operazione, in ogni caso, era non appropriata rispetto al livello di conoscenze e di esperienze dei clienti.

Il Ricorrente chiede, pertanto, a titolo di risarcimento ovvero di restituzione (previa dichiarazione di nullità dell'operazione di investimento per mancanza del contratto quadro) la somma di euro 37.942,22, corrispondente alla perdita subita, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.

**3.** L'Intermediario ha resistito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Egli ha tenuto a precisare, anzitutto, che, nel febbraio del 2014, il cliente odierno Ricorrente ed il *de cuius* hanno acquistato € 50.000 nominali del titolo obbligazionario MPS, per un controvalore effettivo di € 50.705,19. La Banca tramite la quale all'epoca è stato disposto l'investimento, per effetto di successive operazioni societarie, è poi confluita nell'odierno Intermediario; in precedenza, tuttavia, il Ricorrente, in data 4.1.2016, chiedeva il trasferimento dei titoli presso intermediario terzo e, nel gennaio 2018, veniva estinto il deposito titoli detenuto presso la vecchia Banca.

Pertanto, nel momento in cui la vecchia Banca è confluita nell'Intermediario odierno resistente (aprile 2021), il rapporto in questione era oramai estinto, né è entrato nella sfera giuridica dell'odierno resistente.

Ciò anzitutto rilevato, l'Intermediario eccepisce altresì che, per le operazioni indicate nella sezione H) del Modulo del ricorso, riferite agli anni 2017 e 2018, il Ricorrente non ha fornito, a ben vedere, prova della loro effettività e, comunque, può ritenersi che esse siano state disposte presso un Intermediario terzo, con l'effetto che andrebbero comunque escluse dal perimetro del ricorso odierno.

Invece, per l'acquisto del 2014 l'Intermediario eccepisce che il Ricorrente non ha subito alcuna perdita e, conseguentemente, non risulta alcun danno risarcibile, in quanto, in data 4.1.2016, egli ha, come detto, chiesto il trasferimento dei titoli presso intermediario terzo ed a tale momento il valore dei titoli di che trattasi, maggiorato delle cedole incassate, era superiore a quello di acquisto (€ 51.780,18, mentre l'investimento iniziale ammontava a € 50.705,19).

4. Parte Ricorrente ha trasmesso deduzioni integrative e l'Intermediario, a sua volta, repliche finali, entrambi ribadendo nella sostanza quanto già dedotto e domandato nel corso della prima fase del contraddittorio.

## **DIRITTO**

1. Le evidenze in atti consentono di esprimere le considerazioni che seguono. E' infondata, anzitutto, la domanda, sollevata dal Ricorrente soltanto nelle conclusioni, di dichiarare la nullità delle operazioni di investimento per mancanza di un valido contratto quadro. La presenza in atti di una comunicazione di rinnovo contrattuale in data 29.12.2017 è, ad avviso del Collegio, stanti anche le specificità del caso e le vicende che hanno interessato l'allora prestatore dei servizi, idoneo elemento sintomatico della effettiva sussistenza, al tempo, di un valido contratto quadro in essere tra le parti.

2. Il Ricorrente afferma, poi, che l'operatività contestata sarebbe avvenuta nell'ambito di un servizio di consulenza, senza rendere neanche preventiva informativa sulle caratteristiche dei titoli e senza la previa profilatura del cliente, oltre che in violazione anche delle regole in tema di valutazione di adeguatezza e appropriatezza.

Ebbene, a tal riguardo l'Intermediario non ha fornito alcuna documentazione che possa anche solo revocare in dubbio quanto contestato da parte attrice: non

sull'informativa riguardante i titoli al momento dell'investimento e neppure sulla profilatura Mifid del cliente e sulle valutazioni di adeguatezza ovvero di appropriatezza al tempo asseritamente effettuate ma non comprovate, non risultando quindi in grado di dimostrare la correttezza dell'operato dell'allora prestatore dei servizi, poi confluito nell'Intermediario medesimo.

Oltre ciò, la circostanza che i clienti abbiano acquistato i titoli di che trattasi ad un prezzo sopra la pari (€ 50.000,00 di nominali, a fronte di un controvalore effettivo di € 50.705,19) appare a questo Collegio elemento sintomatico della perseguita volontà di ottenere un'ordinaria remunerazione del capitale investito, piuttosto che di un intento speculativo autonomamente perseguito.

In un tale contesto, infine, la circostanza che il dossier titoli del cliente sia stato poi trasferito presso altro intermediario non assume alcun rilievo, non potendo dunque rivestire l'auspicata valenza esimente con riguardo ai sopra accertati profili di responsabilità a carico della vecchia banca, poi confluita nell'odierno resistente.

3. Passando, quindi, alla quantificazione del danno occorso, il Ricorrente chiede, a titolo di risarcimento, come detto, la somma di € 37.942,22, corrispondente alla perdita subita. L'Intermediario ha documentalmente dedotto che, ad aprile del 2014 e ad aprile del 2015, il cliente ed il *de cuius* risultano aver incassato cedole per €. 1.997,25 ed €. 1.847,25.

Ebbene, questo Collegio, come da principi già applicati con riferimento ad analoghe controversie, quantifica il risarcimento in misura pari alla differenza tra il controvalore effettivo investito, al netto delle cedole *medio tempore* percepite, e il valore delle azioni risultanti dalla conversione coattiva dei predetti titoli obbligazionari alla data della loro riammissione a quotazione il 25 ottobre 2017, allorquando cioè l'odierna Parte Ricorrente ben avrebbe potuto porre in essere comportamenti attivi funzionali a mitigare l'entità del danno occorso.

Conseguentemente, in applicazione di tali principi, il risarcimento ammonta in linea capitale a complessivi € 20.561,69, importo corrispondente alla differenza tra il controvalore investito nei titoli in lite (€ 50.705,19), le cedole *medio tempore* percepite (€. 3.844,50) ed il valore delle azioni risultanti dalla conversione alla

data della loro riammissione a quotazione il 25 ottobre 2017 (€ 26.299,00, calcolato moltiplicando n. 5.780 azioni al prezzo unitario di € 4,55).

### **PQM**

Il Collegio, in accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma rivalutata di € 24.674,03, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione medesima.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente